

Firmato digitalmente da:
ROSA VALENTINO
Ministero dell'Interno/97420690584
Firmato il 03/04/2020 11:02
Seriale Certificato: 7797
Valido dal 05/02/2019 al 05/02/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

All'Organo Straordinario di Liquidazione del
Comune di BACOLI (NA)

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

(riferimento nota n. 0002932 del 06/02/2020)

e, p.c.:

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del

del Governo di NAPOLI

protocollo.prefna@pec.interno.it

Al Comune di BACOLI (NA)

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

OGGETTO: Procedura di liquidazione del Comune di Bacoli (NA) – Richiesta parere competenza mancata restituzione anticipazione di tesoreria anno 2017.

Con riferimento alla nota sopradistinta, in cui codesto organo chiede il parere di questo ufficio in merito alla competenza, relativa al debito derivante dalla mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria, relativa all'esercizio finanziario 2017, pari all'importo di € 8.952.544,55, di cui all'articolo 222 del TUOEL, al proprio tesoriere BPM, che ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva della liquidazione, si fa presente quanto segue.

Per i fini che qui interessano, occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura delle anticipazioni di tesoreria: esse, disciplinate dall'art.222 del TUOEL, sono concesse dal tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata da apposita deliberazione della Giunta, entro il limite massimo di tre dodicesimi (elevato a cinque dodicesimi fino al 31.12 .2017 dal D.L. 28/01/2014 n.4, convertito con mod. nella L.28/03/2014 n. 50) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli delle entrate. Le condizioni per l'applicazione dei relativi interessi sono disciplinate nelle convenzioni del servizio di tesoreria.

Va chiarito che esse non costituiscono operazioni finalizzate al finanziamento di una specifica spesa, ma sono utilizzate dall'ente per superare una momentanea carenza di liquidità e pagare spese per le quali sia già prevista idonea copertura di bilancio. Trattasi, così come definite dal SIOPE (Sistema informativo delle Operazioni degli enti pubblici), di operazioni di finanziamento con l'istituto tesoriere per dotarsi di una provvista di fondi e, pertanto, non costituiscono indebitamento ai fini dell'art. 119 Cost., come espressamente previsto dall'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003.

Il mancato rimborso, entro l'esercizio finanziario, dell'anticipazione effettivamente utilizzata comporta la costituzione di residuo passivo per l'importo non rimborsato.

Ciò premesso, si ricorda che l'Organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del TUOEL ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Le eccezioni a tale competenza generale sono contemplate dall'articolo 255, comma 10, del TUOEL; la lettura di tale norma va coordinata con le previsioni del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017, per effetto delle quali, negli enti dissestati, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione; continua, invece, ad essere attribuita all'ente l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a mutui già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla delegazione di pagamento di cui all'art. 206.

Va, al riguardo, segnalato che il comma 878, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il disposto dell'art. 255, comma 10, del TUOEL, aggiungendo all'elencazione in esso contenuta, tra le competenze sottratte alla gestione dell'organo straordinario di liquidazione, l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria. Pertanto, per effetto della novella normativa, i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti non ricadono più nella gestione dell'Organo straordinario di amministrazione, bensì in quella dell'ente.

Va ulteriormente precisato, sotto il profilo temporale, che tale nuova disciplina normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, con la conseguenza che, ove la dichiarazione di dissesto sia stata deliberata successivamente a tale data, come nel caso del Comune di Bacoli, che ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Commissario straordinario n. 12 del 19 giugno 2018, troverà applicazione la novella normativa, per effetto della quale, non rientrando i debiti in argomento in alcuna delle fattispecie debitorie di cui al citato art. 255, comma 10 (testo ante riforma), i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti rientrano nell'ordinaria competenza del comune, con conseguente provvedimento di codesto organo straordinario di esclusione dalla massa passiva della liquidazione del relativo credito, avendo il tesoriere dell'ente, tramite il suo procuratore, presentato istanza di ammissione.

d'ordine

IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaianni)